



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

SERVIZIO VIABILITA' E CONNESSE INFRASTRUTTURE

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE, MEDIANTE LA PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E IL REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO
DURATA: 3 ANNI (2022 – 2024)

Art. 1. - Oggetto

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra la Provincia di Benevento e l'impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 45 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara, avente ad oggetto l'affidamento mediante concessione triennale delle prestazioni inerenti al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed ambientale, mediante pulitura dell'area interessata da incidenti stradali, lungo la rete viaria di competenza della Provincia di Benevento. Il servizio oggetto della presente concessione consiste in una serie di attività finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza ed ambientale delle strade dove si sono verificati incidenti stradali.

Art. 2 - Descrizione del servizio

Il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed il reintegro delle matrici ambientali delle strade di competenza dell'Amministrazione provinciale interessate da incidenti stradali ed eventuale bonifica della sede stradale, in conformità alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada relative ai poteri e compiti degli enti proprietari.

Per la definizione di "sede stradale" si rimanda all'art. 3, comma 1, punto 46, del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

Tali interventi costituiscono obbligo sancito dagli artt. 14, 161, 211 del Codice della Strada e dall'art. 192 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., recante "Testo Unico in materia ambientale".

Gli interventi di ripristino post incidente e di rimozione dal sedime stradale di residui materiali e di elementi che generano condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, l'ambiente o la salute pubblica devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella in materia ambientale.

Le modalità di gestione del servizio sono definite dal presente Capitolato, nei successivi articoli, integrato dalle eventuali migliorie offerte dal concessionario in sede di gara e, ove non previsto dal presente Capitolato, dal Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e s.m.i..

Art. 3 - Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino

A) "interventi "standard" obbligatori purchè vengano forniti i dati identificativi del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro stradale o in altro evento e gli estremi della rispettive Compagnie di Assicurazione (RCA) per la responsabilità civile/trasporto.

Gli interventi in oggetto vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa del concessionario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Locale e/o dagli altri Organi di Polizia stradale.

Le tipologie di intervento che rientrano in questa classe sono:

- 1) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o da altro evento, con aspirazione dei liquidi "sversati" di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);
- 2) posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, con segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Locale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale;
- 3) recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di sinistro stradale o di altro evento, e conseguente smaltimento in base alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti, anche speciali;

B) "interventi straordinari" obbligatori privi dell'individuazione del/i veicolo/i il cui conducente o i cui conducenti abbia o abbiano causato il sinistro stradale o altro evento e, quindi, della possibilità per il concessionario di recuperare i costi dalle Compagnie di Assicurazione per la responsabilità civile/trasporto.

Gli interventi in oggetto vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa del concessionario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Locale e/o dagli altri Organi di Polizia stradale.

Le tipologie di intervento che rientrano in questa classe sono:

- 1) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o da altro evento, con aspirazione dei liquidi "sversati" di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);
- 2) posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Locale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale.
- 3) recupero di materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale a seguito di sinistro stradale o altro evento, e conseguente smaltimento in base alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti, anche speciali;

C) "interventi "perdita di carico" che vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa del concessionario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Locale e/o dagli altri Organi di Polizia stradale.

Le tipologie di intervento che rientrano in questa categoria sono:

- 1) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale e di reintegro delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di sinistri stradali o di eventi relativi alla circolazione veicolare non necessariamente qualificabili come sinistri stradali che comportino la perdita di carico e/o versamento di liquidi da parte dei veicoli trasportanti coinvolti;
- 2) posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o di altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Locale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale.
- 3) recupero di materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale, e conseguente smaltimento in base alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti, anche speciali;

D) "interventi in contesto di criticità" consistenti nella pulizia della piattaforma stradale in caso di "gravi sversamenti" o dispersione di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche comunque trasportate, richiedenti la bonifica del territorio ovvero situazioni tali da potersi definire "incidenti rilevanti" ai sensi della legge 334/1999 (cd Legge Seveso) purchè vengano forniti i dati identificativi del/i veicolo/veicoli coinvolti nel sinistro e gli estremi delle rispettive Compagnie di Assicurazione per la responsabilità civile/trasporto.

Posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Locale e/o degli altri Organi intervenuti e al recupero del materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale.

Tutti gli interventi sopra descritti possono essere richiesti dalla Polizia Locale e/o altro organo di Polizia, ovvero dal personale della Provincia, attraverso comunicazione ad apposita utenza telefonica. A tal fine dovrà essere attivato dal concessionario un numero verde per le richieste di intervento, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno.

I tempi di intervento dovranno essere contenuti al massimo entro:

- a) 30 minuti dalla richiesta per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso;
- b) 45 minuti dalla richiesta di intervento per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00, salvo dimostrazione di impedimenti di forza maggiore.

4. A tale scopo il concessionario dovrà disporre, dall'avvio del servizio, di un presidio operativo, con mezzi e personale specializzati, sul territorio della Provincia di Benevento

La ditta aggiudicataria si impegna a realizzare il servizio direttamente o mediante strutture operative legate al concessionario da vincoli contrattuali deputate agli interventi di ripristino e che dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale per la esecuzione del servizio (giusto parere dall'ANAC n. 25/2012 del 20/12/2012) In ogni caso, il concorrente e i suddetti centri operativi dovranno soddisfare, complessivamente, il possesso dei suddetti requisiti per tutta la durata della concessione, senza soluzione di continuità.

Art. 4 - Durata della concessione valore e remunerazione del servizio

L'affidamento in concessione avrà la durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto tra la Provincia di Benevento e l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara e concessionario del servizio, ovvero dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e 302 del D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni.

Il contratto può essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 per il periodo necessario per l'espletamento della nuova gara per l'affidamento della concessione.

In ogni caso, alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita l'aggiudicazione del nuovo affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di 6 mesi (sei).

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici, il valore presunto triennale della concessione è stimato in € 120.000,00 oltre IVA ai sensi di legge.

Ai sensi dell'articolo 3, lett. vv) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste "unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio".

Il servizio in concessione, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 50/2016, non dovrà comportare nessun onere economico a carico della Provincia. Ai sensi dello stesso articolo, il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo.

Il concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sulla Provincia ai sensi del comma 1 che precede.

Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili i costi degli interventi ricompresi nell'art. 3 del Capitolato, sopra descritti, dovranno rimanere, comunque, a carico esclusivo del concessionario del servizio che non potrà, in nessun caso, rifiutare o ritardare l'intervento..

Il Concessionario, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla Provincia e/o da terzi, presso i luoghi oggetto di svolgimento del servizio.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Il Concessionario, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

In caso di intervento conseguente ad un incidente privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi, nulla sarà richiesto alla Stazione Appaltante, alle Compagnie di assicurazione, oppure al cittadino.

Art. 5 – Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

L'Amministrazione si riserva, in caso di imprevedibile urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 9 e di copia delle polizze assicurative di cui all'art. 12.

Art. 6 - Luoghi di esecuzione del servizio

Gli interventi di ripristino, dovranno essere effettuati su tutte le strade di competenza dell'Ente interessate da incidenti stradali che necessitano di un'attività di pulizia, di bonifica e/o di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 7 - Criterio di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice, sulla base dei criteri e profili di valutazione e relativi pesi di seguito elencati (massimo punteggio attribuibile 100 punti).

Criterio	Descrizione	Punteggio massimo attribuibile	Tipologia elemento di valutazione: qualitativo o quantitativo
A	Organizzazione del servizio e metodologie operative dell'intervento di ripristino. In particolare verranno valutate: - aspetti organizzativi della struttura dell'azienda e delle strutture operative impiegate nel servizio - criteri organizzativi dello svolgimento del servizio e del personale impiegato - gestione del flusso di informazioni interne - metodologie impiegate per l'ottimizzazione e il raggiungimento di livelli incrementali di qualità ed efficacia.	30	QL
B	Mezzi e strumenti messi a disposizione per lo svolgimento del servizio (sia mezzi e strumenti per l'intervento sul sito da bonificare, che strumenti tecnologici e informatici a supporto)	15	QL
C	Materiali e misure oggettivamente valutabili e verificabili utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino.	10	QL
D	Caratteristiche dei prodotti impiegati, con attenzione a particolari prestazioni nel rispetto dell'ambiente	15	QL
E	Procedure e metodologie di gestione dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni	12	QL
F	Elementi di sostenibilità ambientale derivanti dall'utilizzo di tecniche ecocompatibili per l'approvvigionamento, l'uso, lo smaltimento di materiali, prodotti, imballi, ecc.	8	QL
G	Tempo (espresso in minuti) di intervento rispetto al tempo massimo di 30 minuti dalla chiamata per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso;	5	QN
H	Tempo (espresso in minuti) di intervento rispetto al tempo massimo di 45 minuti dalla chiamata per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle 00:00 alle 24:00.	5	QN
Totale punteggio massimo attribuibile		Punti 100	

METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ALL'OFFERTA TECNICA.

Il metodo di attribuzione del punteggio dell' "Offerta tecnica" è il seguente:

- Per i criteri di valutazione di natura qualitativa, determinazione di coefficienti per ciascun criterio di valutazione attraverso l'attribuzione discrezionale di un punteggio variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara secondo la seguente griglia di punteggi variabile da zero a uno:

CRITERI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Livello di definizione ottimo con proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta, ricca di aspetti e soluzioni elaborate in maniera complessa, rispondente agli standard qualitativi e prestazionali	1,00
Livello di definizione buono con proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,8/0,9
Livello di definizione discreto, con proposta adeguata e significativa rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,6/0,7
Livello di definizione sufficiente, con proposta essenziale e semplice, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,4/0,5
Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,2/0,3
Senza alcuna proposta o inadeguata agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,0/0,1

Si precisa che:

- in caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, al relativo concorrente sarà attribuito inderogabilmente un punteggio "zero" nella valutazione;
- nel caso un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte migliorative relativamente ad uno o più d'uno dei criteri di valutazione, al predetto criterio sarà attribuito inderogabilmente un punteggio "zero" nella valutazione.

Sulla base di tale metodo, una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente sui singoli criteri viene calcolata, per ciascun criterio, la media dei coefficienti variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Ove per il singolo criterio nessun concorrente assume il valore 1, esso (il valore 1) è attribuito al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. Quindi per ciascun concorrente si moltiplicano i coefficienti riparametrati per il valore dei fattori ponderali assegnati a ciascun criterio. Si procede quindi alla somma dei punteggi così ottenuti da ciascun concorrente.

Una Commissione tecnica esprimerà le proprie valutazioni tecnico – qualitative che saranno poste a base dell'aggiudicazione. Ciascun punteggio parziale sarà influenzato da tutte quelle variabili che risulteranno dalla documentazione presentata dai singoli concorrenti, ritenute, comunque, vantaggiose per l'Amministrazione Provinciale.

Gli impegni assunti nella formulazione dell'offerta costituiscono impegno contrattuale ed il loro mancato rispetto in fase esecutiva comporterà l'incameramento, anche parziale, della polizza e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.

Per la valutazione dei criteri di natura quantitativa (QN: G, H) i coefficienti variabili tra zero e uno saranno determinati attraverso la seguente formula:

$$C_i = R_{max}/R_a$$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente (tempo espressa in minuti);

R_a = valore dell'offerta del concorrente i-esimo.

Art. 8 - Cauzione definitiva

La concessionaria dovrà presentare, prima della sottoscrizione della convenzione avente ad oggetto l'affidamento del servizio *de quo*, cauzione definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La base di calcolo per il valore della cauzione è indicata all'art. 4 del presente Capitolato.

Su detta garanzia l'Amministrazione potrà rivalersi per gli oneri derivanti da qualsiasi inadempimento alle prescrizioni di cui alla convenzione.

La garanzia sarà svincolata allo scadere della concessione, previa attestazione da parte del Responsabile del servizio in ordine alla buona esecuzione del servizio.

Art. 9 - Obblighi di gestione del concessionario

Il concessionario del servizio è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente Capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie minime richieste dall'Amministrazione Provinciale, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.

L'Ente, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del servizio di ripristino nel rispetto delle leggi vigenti.

Il concessionario del servizio deve disporre di un presidio (Centrale operativa), attivabile con telefonata ad un numero verde, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle richieste di intervento post incidente stradale. Il concessionario si impegna a garantire tempi di risposta non superiori a un minuto. Gli interventi del concessionario potranno essere richiesti dagli Organi di polizia, dai Vigili del Fuoco, ovvero dal personale dell'Ente, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della Centrale operativa.

Nel caso in cui l'attivazione del servizio avvenga da personale terzo all'Ente, il concessionario dovrà comunicare a mezzo mail all'Ente stesso l'avvenuta richiesta di intervento.

I tempi di intervento dovranno essere i più rapidi possibili e, salvo comprovata impossibilità, non dovranno superare:

- a) 30 minuti dalla richiesta per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso;
- b) 45 minuti dalla richiesta di intervento per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00, salvo dimostrazione di impedimenti di forza maggiore.

Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono. Il concessionario dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Ente possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, il concessionario si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, un Tecnico sia come referente nella fase di richiesta di intervento, che come responsabile dell'esecuzione dei lavori di bonifica e della successiva messa in sicurezza della circolazione stradale, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Ente per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto del concessionario, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

Ciascun intervento, effettuato con l'ausilio di automezzi appositamente attrezzati del concessionario, potrà essere posto sotto la direzione del Corpo di Polizia Locale e/o dagli altri Organi di Polizia Stradale, i quali si riservano la possibilità di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentarne le diverse fasi di intervento, finalizzato solo al ripristino delle condizioni di viabilità in sicurezza.

Il Concessionario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli altri documenti richiamati.

Il Concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Provincia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. Il Concessionario si obbliga a dare immediata comunicazione alla Provincia di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

La Provincia si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Concessionario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Concessionario è tenuto a comunicare alla Provincia ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Provincia entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa eventuali modifiche e/o integrazioni imposte e/o prescritte da Enti, Organismi o Istituzioni, ai quali è demandato per legge il controllo sulla rispondenza di macchinari, mezzi e procedure di lavorazione alle normative vigenti.

Art. 10 - Obblighi in materia di tutela ambientale

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.

Il concessionario si impegna inoltre, qualora l'addetto intervenuto sul luogo dell'incidente riscontri, danni cagionati alle strutture stradali o inquinamento ambientale per il quale sia necessaria l'attivazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui alla Parte IV Titolo V del D.lgs. 156/2006 ad informare tempestivamente la Stazione Appaltante, producendo in seguito apposita relazione descrittiva.

Art. 11 – Responsabilità per infortuni e danni

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto della Provincia e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivanti ai sensi di legge dall'espletamento delle attività richieste dal presente contratto.

A fronte dell'obbligo di cui ai precedenti commi, al Concessionario è fatto obbligo di stipulare, a copertura degli eventuali danni di qualsiasi specie a persone o cose causati dalle attività oggetto del presente appalto, apposita polizza assicurativa R.C., comprensiva di responsabilità civile verso terzi, con primaria compagnia di assicurazione con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per danni a persone e a cose, con una validità non inferiore alla durata del contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri. Nella polizza deve essere esplicitamente indicato che la Provincia debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, integrata e/o modificata affinché si espliciti che la polizza in questione copra anche le prestazioni previste dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che i massimali per sinistro non sono inferiori agli importi sopra indicati, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi.

La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione, autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta.

Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 3, il contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza.

Art. 12 – Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 174 e quelle di cui ai commi 10, 11 e 17 dell'art. 105 del Codice dei contratti.

Art. 13 – Organico del Concessionario

Il Concessionario deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto con proprio personale.

L'organico del personale deve essere professionalmente e numericamente adeguato al fine di garantire un'elevata qualità dei servizi tenendo conto delle tipologie di utenti a cui essi sono rivolti. L'individuazione del personale necessario per garantire i servizi da svolgere nel rispetto di quanto previsto dal capitolato sarà rimessa alla competenza e discrezionalità tecnica del soggetto titolare della aggiudicazione.

Art. 14 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Concessionario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

La Provincia ha facoltà di verificare l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri enti.

Art. 15 - Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 16 - Obblighi di riservatezza e Trattamento dei dati

Il concessionario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il concessionario si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal concessionario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

Il concessionario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i..

La Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., informa il concessionario che tratterà i dati, di cui al presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 17 Obblighi della Stazione Appaltante

Per garantire il puntuale adempimento di quanto stabilito nella presente concessione di servizi l'Ente si impegna inoltre a:

- a) emanare specifiche direttive al proprio personale dipendente e a tutti gli Organi di Polizia e Vigili del Fuoco che operano sulla rete stradale di competenza, allo scopo di rendere note le procedure per l'attivazione e l'esecuzione del servizio;
- b) trasmettere al concessionario, l'elenco delle strade di competenza.

Art. 18 - Controlli e penali

Il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione e su semplice richiesta della stessa, documentazione idonea a comprovare le prestazioni svolte, con indicazione della tipologia di attività eseguita, della data di esecuzione e del relativo orario.

Il controllo del servizio nell'immediatezza sul luogo dell'incidente, sarà effettuato dal personale di Polizia Locale intervenuto sul sinistro.

In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, la Provincia procederà all'immediata contestazione formale delle inadempienze rilevate, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC, assegnando al Concessionario un termine perentorio di cinque giorni, per adempiere e conseguentemente per inviare le proprie controdeduzioni.

Nel caso in cui il Concessionario non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, la Provincia applicherà la penale che sarà commisurata in rapporto alla gravità dell'inadempienza rilevata.

L'applicazione delle penali avverrà secondo i seguenti criteri:

a) ritardo sui tempi di intervento superiori a quelli previsti, salvo il caso di forza maggiore da dimostrarsi a carico del Concessionario;

b) effettuazione del servizio senza rispettare le indicazioni fornite dagli organi di polizia stradale presenti sulla sede stradale interessata dal sinistro;

c) utilizzo di materiale/attrezzature non conformi alle specifiche del presente capitolato, o con pregiudizio alla salute/sicurezza delle persone/cose.

L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:

- alla prima infrazione, contestazione formale;

- alla seconda infrazione applicazione di una penale pari ad € 500,00;

- alla terza infrazione applicazione di una penale pari ad € 1.000,00;

- alla quarta infrazione e successive applicazione di una penale pari ad € 2.000,00.

L'applicazione della penale non esonera il Concessionario dalla corretta e rigorosa esecuzione delle prestazioni non adempiute che dovranno essere portate a termine nell'osservanza di tutte le disposizioni del capitolato.

L'applicazione della penale non solleva il Concessionario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.

Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate rivalendosi sul deposito cauzionale definitivo.

In tal caso il Concessionario sarà obbligato a reintegrare il deposito cauzionale su semplice richiesta scritta inviata dalla Stazione Appaltante, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di reiterate inadempienze, l'Ente avrà altresì facoltà di procedere alla risoluzione del contratto

Inoltre, al fine di garantire la massima trasparenza all'attività svolta, il concessionario deve assicurare alla Stazione Appaltante, agli Organi di Polizia e alle Compagnie di Assicurazione, la possibilità di consultare i dati posseduti e relativi in particolare a:

elenco degli interventi richiesti ed eseguiti, suddiviso per:

o incidenti per i quali sia stato possibile rilevare la targa dei veicoli coinvolti, il cui costo sia stato richiesto, alle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA);

o incidenti privi di individuazione del responsabile, il cui costo rimarrà a totale carico del concessionario;

verbalizzazione dei danni alla sede stradale e relative pertinenze;

documentazione fotografica.

Art. 19 – Sospensione dei servizi

Il Concessionario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Provincia.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso la Provincia procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti

dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Provincia e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 20 - Revoca della concessione - risoluzione e recesso del contratto

E' prevista la revoca del contratto di concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Inoltre, fermo restando quanto previsto dagli artt. 1453 e ss. del codice civile, il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio:

- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dall'Ente mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del servizio;

- nel caso di reiterate inadempienze da parte del concessionario nell'esecuzione degli interventi che abbiano dato luogo ad esecuzione in danno e/o all'applicazione di penali;

- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda la convenzione.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Ente dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e l'Ente è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino alla scadenza del contratto stesso, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

In base all'art. 110 del Codice dei contratti, D.Lgs. n. 50/2016, la Provincia si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

Art. 21 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Concessionario, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Benevento

Il Concessionario si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Ente e alla Prefettura territorialmente competente

La predetta L. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

Il concessionario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche

in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

Art. 22 - Spese contrattuali e registrazione

Le eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della ditta concessionaria.

Art. 23 – Controversie e Foro di competenza


E' esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.

Qualunque contestazione possa manifestarsi durante l'esecuzione della prestazione, questa non darà mai diritto al Contraente ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione della prestazione stesso.

Per tutte le controversie insorte tra Ente e Contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenga ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.

Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente il Foro di Benevento.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore Miriccozzi



Il Dirigente
Ing. Angelo Carmine Giordano

